



Decreto n. 13 del 31.01.2012

Bando generale per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

IL PRORETTORE

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'articolo 22;

VISTO il D.P.R. 20.10.1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il D.P.R. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.2001;

VISTO il "Regolamento per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" emanato con Decreto rettorale n. 111 del 14.4.2011, in vigore dal 15.4.2011;

RITENUTA l'opportunità di emettere un bando generale che costituisca cornice normativa per i singoli avvisi di selezione;

D E C R E T A

Art. 1

In applicazione del Regolamento di cui in premessa (Capo II artt. 13 – 21), ed in particolare dell'articolo 17, sono indette presso il Politecnico di Torino selezioni pubbliche relative a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 2

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per Categoria di assegno:

- a. assegni di ricerca "professionalizzanti": Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;
- b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
- c. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.

I titoli di studio, l'esperienza e il curriculum scientifico-professionale devono essere attinenti all'area scientifica per la quale è bandito l'assegno.

I requisiti per la partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi alla selezione anche coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero equipollente o equivalente a uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, oppure i soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista. L'equivalenza del



titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione è accertata dalla Commissione al momento dell'esame dei titoli. I candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva.

I cittadini stranieri devono, inoltre, possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata durante l'espletamento delle prove.

Non può partecipare alla selezione il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.

Non può, inoltre, partecipare alla selezione chi ha svolto attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge 240/2010 di durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che richiede la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche; è inoltre incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con terzi.

Art. 3

DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte su carta semplice, utilizzando l'apposita modulistica, dovranno essere indirizzate al Rettore del Politecnico di Torino e dovranno essere presentate o fatte pervenire (via posta, corriere, fax) all'Area Risorse Umane e Organizzazione - Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, entro il termine perentorio indicato nell'avviso di selezione, che non potrà essere inferiore a giorni 5 (cinque) a decorrere dal giorno successivo alla data di affissione dell'avviso stesso all'Albo Ufficiale di questo Politecnico.

Non sono ritenute valide le domande ed i titoli pervenuti a questa Amministrazione oltre i termini previsti nell'avviso di selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda, con chiarezza e precisione, il programma di ricerca per il quale intende essere ammesso alla selezione. Nel caso in cui un unico avviso metta a concorso più programmi, il candidato dovrà presentare distinte domande e documenti in plichi separati.

Qualora con una singola istanza sia richiamata la partecipazione a più programmi, il candidato sarà ammesso soltanto alla selezione per il primo dei programmi indicati nella domanda stessa.



Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) il diploma di laurea, o il titolo di studio universitario straniero equivalente, posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;
- d) di non aver riportato condanne penali;
- e) il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.

Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione della Laurea Specialistica o Magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 e di Laurea di Primo Livello;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, presentati mediante:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da utilizzare per i titoli di studio, specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (da utilizzare per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché per attestare che la copia prodotta di un documento, che possa costituire titolo valutabile, è conforme all'originale);
- d) curriculum datato e firmato della propria attività scientifica e professionale; il curriculum dovrà essere prodotto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) pubblicazioni che si ritengano utili ai fini della selezione; le pubblicazioni potranno essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in carta semplice, purché corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti la conformità all'originale di quanto presentato nonché la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori.

Per le pubblicazioni è necessaria l'indicazione, se disponibile, del codice DOI.

Un libro/catalogo del quale il candidato sia autore/coautore è considerato una pubblicazione; nel caso in cui il candidato sia autore/coautore di singoli capitoli di libro, ogni capitolo è considerato una pubblicazione.

Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e dalla Legge 106 del 15.04.2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. del 3.05.2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 18.08.2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I testi accettati per la pubblicazione devono essere corredati da un'adeguata documentazione che ne attesti l'accettazione per la pubblicazione senza necessità di ulteriori modifiche.

Non sono considerate pubblicazioni le note interne o rapporti dipartimentali.

- f) elenco firmato dei documenti e titoli allegati alla domanda di ammissione;
- g) elenco firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni allegate alla domanda di ammissione;
- h) copia di un valido documento di identità.

L'amministrazione potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R..

In tema di produzione di certificati e dichiarazioni sostitutive si rimanda al D.P.R. n. 445/2000, in particolare agli articoli 3, 40-47.



Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni già presentati al Politecnico di Torino per altri concorsi.

Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati in lingua inglese, francese, portoghese, tedesca o spagnola possono essere prodotti nella lingua di origine.

Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati redatti in altre lingue devono essere presentati nella lingua di origine e tradotti in italiano o inglese o francese o portoghese o tedesco o spagnolo; la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero.

Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

All'espletamento della selezione pubblica, di cui al successivo articolo 5, attende apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre membri.

Art. 5 SELEZIONE

La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e colloquio oppure per titoli, prova scritta e colloquio, oppure per soli titoli. La tipologia di selezione verrà specificata nell'avviso di selezione.

Nel caso di selezione:

- a) per titoli e colloquio la valutazione dei titoli è effettuata, previa individuazione dei criteri, prima del colloquio;
- b) per titoli, prova scritta e colloquio, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati.

Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 60.

Sono valutati, purché in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, i seguenti titoli:

- il dottorato di ricerca fino a 10 punti;
- il voto di laurea fino a 5 punti;
- pubblicazioni fino a 15 punti;
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, fino a 10 punti;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca (compresa quella effettuata nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a 20 punti con un massimo di 4 punti all'anno.

I risultati della valutazione dei titoli verranno resi noti agli interessati mediante affissione alla bacheca della struttura richiedente.

Il contenuto delle prove verrà di volta in volta definito in funzione dei programmi di ricerca.

La prova scritta potrà consistere in quesiti, anche a risposta sintetica, o in una trattazione sotto forma di elaborato scritto.

Il colloquio comprenderà anche la discussione dei titoli e pubblicazioni ammessi a valutazione.

Nel corso del colloquio sarà accertata, comunque, la conoscenza della lingua inglese e per i cittadini stranieri anche di quella italiana.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, alla prova orale non può essere attribuito un punteggio superiore a 40 e la selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 28 punti nella valutazione della stessa.

Nel caso della selezione per titoli, prova scritta e colloquio, a ciascuna delle predette prove non può essere attribuito un punteggio superiore a 20 e la selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato il punteggio di almeno 14 in ciascuna delle prove (prova scritta e colloquio).

La selezione si intenderà superata:

- nel caso di selezione per titoli e colloquio, se il candidato avrà riportato almeno 28 punti nella valutazione della prova orale;



- nel caso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, se il candidato avrà riportato almeno 14 punti nella valutazione di ciascuna delle prove.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dei voti conseguiti nella/e prova/e.

Le sedute della Commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, che - nello stesso giorno - sarà affisso nella Sede degli Esami.

L'ora, il giorno e il mese in cui si svolgerà la prova sono indicati nell'avviso di selezione, che costituisce, pertanto, anche notifica di convocazione.

Nel caso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, ai candidati sarà notificata l'ammissione alla prova orale tramite avviso affisso alla bacheca della struttura richiedente.

L'avviso di selezione può prevedere che per i candidati residenti o domiciliati oltre i 600 km di distanza dalla sede di selezione, il colloquio potrà essere sostenuto con modalità a distanza, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 6

FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Espletate le prove, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

A parità di merito la preferenza è determinata:

- a) dal possesso del dottorato di ricerca, nelle selezioni in cui non è previsto come requisito per l'ammissione;
- b) dalla minore età anagrafica;
- c) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
- d) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio.

Con determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione saranno approvati gli atti e la graduatoria di merito e sarà dichiarato il vincitore dell'assegno, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'Albo Ufficiale del Politecnico di Torino.

La graduatoria di merito avrà validità annuale. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine fissato da questa Amministrazione, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 7

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO E INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il concorrente dichiarato vincitore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, i documenti che verranno richiesti da questo Politecnico, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresì, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

In ogni caso, il vincitore sarà invitato a regolarizzare entro l'ulteriore termine di giorni trenta, sempre a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Gli interessati che, senza giustificato motivo, non inizino l'attività nel termine stabilito decadono dal diritto all'assegno. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri, ai sensi della normativa vigente.



Con il candidato dichiarato vincitore, che risulti in possesso dei requisiti prescritti, sarà stipulato un contratto di diritto privato per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

L'ammontare lordo dell'assegno, che verrà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate, è indicato nell'avviso di selezione.

Ai titolari di assegni senior e post dottorali è erogato un compenso in natura, nella forma del buono pasto, ad integrazione dell'importo dell'assegno.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Per i cittadini extracomunitari, l'inizio dell'attività è subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno.

Art. 8 RITIRO PUBBLICAZIONI

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso il Politecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione atti all'Albo Ufficiale del Politecnico di Torino. Decorso tale termine, si procederà alla distruzione della predetta documentazione.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni a "In materia di protezione dei dati personali", i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.

Art. 10 RINVIO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE E SULLE NORME DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 693 del 20.10.1996 con esclusione dell'articolo 4 comma 1, dell'articolo 6 comma 1 e 3, degli articoli 7, 8 e 9 e dell'articolo 11 comma 2.

Per tutte le norme di carattere generale inerenti l'attribuzione degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca nonché i compiti, il regime d'impegno dei titolari degli stessi e le modalità di rinnovo, si rinvia al "Regolamento per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca", del Politecnico di Torino in vigore dal 31.1.2012, pubblicato su Internet al seguente indirizzo: <http://www.swa.polito.it/services/docuff/>, di cui per completezza si allega sub A) in stralcio il Capo 1.

MAR/ml

IL PRORETTORE
(Prof. M. Gilli)
F.to. M. Gilli



ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

(emanato con D.R. 111 del 14.4.2011 – in vigore dal 15.4.2011)

CAPO I - Norme Generali -

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Politecnico di Torino, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli assegni sono finalizzati a far fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, Centri ed altre strutture dell'Ateneo, di seguito indicati con "strutture", o per la realizzazione di specifici programmi di ricerca di interesse d'Ateneo.

ART. 2 – Tipologia e requisiti soggettivi

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo del Politecnico, di altre università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per Categoria di assegno:
 - a. assegni di ricerca "professionalizzanti": Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 oltre curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - b. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
 - c. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.
3. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione, che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento minimo iniziale, di quattro successive fasce economiche.
4. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella fascia economica iniziale. In via eccezionale, per gli assegni di ricerca "senior" l'accesso può avvenire in una fascia economica superiore per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.
5. L'attribuzione della fascia superiore può essere disposta dopo almeno un anno di attività, su richiesta della struttura e a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta.
6. Il passaggio alla categoria superiore può avvenire solo tramite selezione pubblica.
7. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificamente nel bando generale e nei relativi avvisi, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento.
8. Gli assegni sono conferiti mediante contratto individuale di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.



ART. 3 - Durata, proroga, rinnovo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili, per esigenze di prosecuzione dell'attività nell'ambito del programma di ricerca per cui sono stati attivati, per periodi non inferiori ad un anno. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, anche con altri enti, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'articolo 22 della L. 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Per particolari e motivate esigenze relative ai programmi di ricerca, gli assegni possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo inferiore all'anno, purché almeno pari a sei mesi. In tal caso l'assegno non potrà più essere rinnovato.

ART. 4 - Importo

1. L'importo lordo annuo dell'assegno, per ciascuna categoria e fascia, viene definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro competente.
2. L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. Ai titolari di assegni senior e post dottorali è erogato un compenso in natura, nella forma del buono pasto, ad integrazione dell'importo dell'assegno.
5. Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento di finalità di prioritario interesse dell'Ateneo, può autorizzare deroghe all'importo dell'assegno previsto dal presente articolo.

ART. 5 - Il responsabile delle attività di ricerca (responsabile scientifico) dei titolari degli assegni, programmazione e definizione dei compiti loro assegnati.

1. La struttura individua, per ogni titolare di assegno, un responsabile scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività affidate.
2. La struttura presso la quale il titolare dell'assegno deve svolgere la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e, quindi, all'inizio di ogni successivo anno di attività, definisce, su proposta del responsabile scientifico, le modalità di realizzazione del programma di ricerca, al quale egli dovrà partecipare, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando.

ART. 6 - Compiti dei titolari degli assegni

1. I titolari degli assegni collaborano alle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, possono collaborare con gli studenti alle ricerche attinenti le tesi di laurea e possono, in considerazione della correlazione tra didattica universitaria e ricerca, partecipare ad esercitazioni, seminari e ad altre attività di supporto alla didattica, nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.



3. I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
 - a) qualora siano beneficiari di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
4. Gli assegnisti presentano alla struttura, un mese prima del termine della singola annualità e del termine di durata dell'assegno, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta. La relazione annuale è valutata dal responsabile scientifico.
5. Alla scadenza dell'assegno di ricerca, un'apposita Commissione, nominata dalla struttura, valuta l'attività svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo. Nel caso di valutazione negativa l'assegno non potrà essere rinnovato. La Commissione è formata dal Responsabile Scientifico dell'assegno, dal Direttore della struttura (o suo delegato) e da un professore di prima o seconda fascia o ricercatore universitario dell'ambito disciplinare del programma di ricerca.
6. Nei casi di inadempienza imputabili all'assegnista, il Politecnico può procedere alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento, su presentazione di una motivata relazione redatta dal Responsabile scientifico.

ART. 7 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni.

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 8, deve prevedere l'obbligo, per il titolare dell'assegno, di non instaurare rapporti di lavoro subordinato con terzi. In caso ciò avvenga, il contratto si risolve automaticamente.
4. All'atto della stipula del contratto di cui all'articolo 2, comma 8, l'interessato deve dichiarare:
 - a) se goda di altra borsa di studio non cumulabile ai sensi del comma 1; in caso ne dovesse godere non si dà luogo alla stipula;
 - b) se abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero rapporti di lavoro a tempo indeterminato con privati o con AA.PP. diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1; in tali casi non si fa luogo alla stipulazione, salvo che - entro il termine assegnato dal Politecnico - l'interessato non venga collocato in aspettativa, come previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo a condizione che l'attività:
 - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.L'assegnista dovrà, a tal fine, dare comunicazione preventiva dell'attività che intende svolgere alla struttura. Quest'ultima, ove ritenga che la stessa non sia coerente con le condizioni richieste, dovrà tempestivamente segnalare al prestatore il proprio diniego.
6. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare, nella veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate al Politecnico di Torino. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.
7. Gli assegnisti di ricerca, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il Politecnico, a condizione comunque che il responsabile scientifico verifichi che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti loro affidati dal Politecnico.
8. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, malattia o casi di forza maggiore debitamente comprovati



fino ad un massimo di sei mesi, fprogermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dalla struttura fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

ART. 8 - Disciplina della proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto del Politecnico, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Ateneo che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.
2. L'assegnista ha diritto di pubblicare i "Risultati" della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Ateneo alla tutela degli stessi. A tal fine l'assegnista è obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei Risultati al responsabile scientifico, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.

ART. 9 - Decadenza dal diritto all'assegno e risoluzione anticipata

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non inizino l'attività nel termine stabilito.
2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri ai sensi della normativa vigente.
4. L'eventuale risoluzione anticipata dalla collaborazione all'attività di ricerca deve essere comunicata dal titolare dell'assegno con almeno un mese di preavviso. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno, il Politecnico ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 10 - Trattamento assicurativo

1. Il Politecnico di Torino provvede alle coperture assicurative per infortuni a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. Il Politecnico è provvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile.

ART. 11 - Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato ai sensi delle norme vigenti, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi il Politecnico di Torino non è impegnato ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.
2. A tal fine gli organi competenti stabiliscono per ogni ciclo il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.

ART. 12 - Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni, di norma in sede di approvazione del bilancio.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il numero e la durata degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nella specifica unità analitica di spesa, e la ripartizione tra le strutture.
3. Le strutture possono attivare ulteriori posizioni garantendo l'intera copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno; le strutture provvedono al trasferimento delle relative risorse sul bilancio d'Ateneo.